

Usura

Autore: Redazione

In: Diritto civile e commerciale

Come è noto, l'**autonomia contrattuale**, e più in generale l'autonomia privata, sono soggette ad alcuni limiti posti dall'ordinamento giuridico, derivanti dal rispetto delle norme imperative e dalle clausole generali dell'ordinamento quali l'ordine pubblico e il buon costume, nonché la buona fede; un ulteriore limite è costituito dalla tutela che l'ordinamento riconosce al terzo.

La disciplina dell'usura

La **legge n. 108/1996**, ad esempio, rappresenta un limite all'autonomia delle parti vincolando le stesse a pattuire gli interessi al di sotto di una determinata soglia prevista per legge, pena la **nullità della clausola**. La disciplina dell'istituto giuridico dell'**usura**, modificato sensibilmente con la succitata L. n. 108/1996 prima e con il D.L. n. 70/2011 poi, appare particolarmente complessa nell'ordinamento italiano in quanto alle disposizioni di diritto civile, le quali individuano le conseguenze, in termini di rimedi/sanzioni derivanti dalla natura usuraria del contratto, si affiancano quelle di diritto penale.

Dal punto di vista penalistico, la L. n. 108/1996 ha modificato l'art. 644, comma 1, c.p., eliminando l'elemento dello stato di bisogno o di difficoltà economico-finanziaria dalla struttura del reato di usura. Affinché sussista il reato di usura, infatti, è sufficiente che si realizzi la semplice promessa, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, di interessi o altri vantaggi usurari, a prescindere dall'esistenza dell'elemento soggettivo dell'approfittamento dello stato di bisogno altrui il quale rileva ora unicamente quale circostanza aggravante.

Da un punto di vista civilistico, invece, la materia risulta essere normata dal secondo comma dell'articolo 1815 del Codice Civile, quest'ultimo modificato con la L. n. 108/1996. In particolare la clausola contenente la pattuizione di interessi usurari è sanzionata con la nullità: nessun interesse è dovuto all'istituto bancario (laddove invece la previgente disposizione prevedeva la nullità della clausola e la debenza degli interessi nella sola misura legale), con la conseguenza che la sussistenza di una clausola che prevede interessi usurari determina la conversione del contratto di mutuo a titolo oneroso in contratto a titolo gratuito. Appare evidente come nella logica di un necessario contemperamento di interessi, il legislatore abbia inteso fare prevalere il principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost. rispetto a quello della libera iniziativa economica dei privati (art. 41 Cost).

Gli interessi usurari

L'art. 1815, comma 2, c.c., facendo riferimento agli **interessi usurari convenuti**, trova sicura applicazione alle ipotesi di usura originaria e cioè a quelle ipotesi nelle quali le parti hanno determinato l'ammontare del tasso di interesse (usurario) nella fase di stipulazione del contratto. Nulla, invece, stabilisce con riguardo ai casi di usura sopravvenuta, ai casi, cioè, nei quali il superamento del tasso soglia si determina in un momento successivo rispetto a quello di genesi del contratto.

Le potrebbe interessare anche:"La prescrizione del reato di usura"

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/usura/>